



**DECRETO DEL PRESIDENTE  
N. 193 DEL 05/09/2018**

**OGGETTO**

ESAME DELLA VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI CORREGGIO, ADOTTATA CON  
DELIBERA DI CC N. 103 DEL 22/12/2017 AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 15 LR 47/78

## IL PRESIDENTE

Premesso che il Comune di Correggio ha inviato alla Provincia gli atti che compongono la Variante al PRG vigente adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 22/12/2017 ai sensi del comma 4 lettera c) dell'art. 15 LR 47/78, pervenuti a questa Provincia in data 10/07/2018 ed ascritti al protocollo generale al n. 15992 – 5/2018;

Viste le integrazioni ai predetti atti, pervenute il 03/09/2018 prot. 20717 – 5/2018;

Rilevato che la nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017, entrata in vigore il 1 gennaio 2018, consente l'adozione di varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente entro il termine di tre anni dalla sua entrata in vigore;

Visto il parere dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Servizio Territoriale, Distretto Nord sede di Novellara, prot. n. PGRE/2018/7028 del 01/06/2018, ad esito favorevole condizionato;

Visto il parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2018/0026860 del 08/03/2018, ad esito favorevole condizionato;

Visto il parere del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale prot. n. 17665 del 30/08/2018 ad esito favorevole condizionato;

Visti gli elaborati presentati per attivare, ai sensi del D. Lgs. n.152/06 recante "Norme in materia ambientale" la procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della variante al PRG in esame;

Vista la dichiarazione del Responsabile comunale di Settore il quale attesta che il territorio interessato dalla variante al PRG rientra in zona 3 a bassa sismicità, non è sottoposto a vincoli idrogeologici, non comprende abitati da consolidare e non prevede incrementi superiori al 6% della capacità insediativa del PRG;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Elena Pastorini, che ha predisposto l'istruttoria della variante in esame;

CONSTATATO che:

- la Variante al PRG in esame propone tre distinte modifiche alla cartografia di PRG:
  - o 1) PP 135 a Fosdondo: riduzione della superficie territoriale del comparto produttivo e contestuale rettifica del perimetro di PP, che viene ridotto nella porzione a nord-ovest e ricondotto alla zona agricola, mentre viene ampliato su terreni attualmente agricoli nella porzione nord – est; complessivamente la Superficie territoriale del comparto produttivo diminuisce di 13.362 mq; la modifica comporta anche la cancellazione della viabilità di progetto prevista al bordo del comparto, in coerenza con quanto già previsto dalla precedente variante al PRG adottata con DCC n. 38 del 28/04/2018; l'area mantiene l'attuale accesso da via Fornacelle, che dovrà essere adeguata nella sezione

- fino a via Fosdondo;
  - 2) Zona D.10 via San Biagio nel capoluogo: trasformazione di 4.300 m di “zona di riqualificazione a destinazione terziaria” in parcheggi privati a servizio dell'adiacente azienda “Montorsi” e in piccola parte in zona residenziale di tutela del verde privato nelle aree di pertinenza di due edifici di civile abitazione esistenti;
  - 3) zona D1 via Europa nel Villaggio Industriale: trasformazione di un lotto di proprietà comunale sito all'interno del Villaggio Piccola e Media Impresa da verde pubblico a zona D1 “industriale e artigianale di completamento”, in coerenza con le adiacenti aree produttive;  
poiché tale area verde risulta decentrata, poco utilizzata dalla cittadinanza e non deriva dalla cessione di aree a standard, l'A.C. ne propone la trasformazione e la vendita mediante procedimento di evidenza pubblica;
- le modifiche comportano complessivamente una riduzione delle previsioni produttive di PRG di 11.632 mq;
- in merito a “Zone, sistemi ed elementi della tutela paesistica” del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2010 si rileva che le aree di variante sono ricomprese nelle seguenti zone di tutela:
  - la variante 1) ricade su “Dossi di pianura” (art. 43 delle NA),
  - la variante 3) ricade su “Dossi di pianura” (art. 43 delle NA), l'area è adiacente ad un corso d'acqua tutelato come “invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua (art. 41), ad una viabilità storica (art. 51), ad un'area proposta per “Progetti e programmi integrati di valorizzazione del paesaggio” (art. 101);  
la stessa area è situata all'interno della fascia di 150 metri dal cavo Tresinaro Vecchio, corso d'acqua tutelato dal D. Lgs n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, rispetto al quale il Responsabile comunale dichiara che l'area ricade nei casi di esclusione dalla tutela ai sensi dell'art. 142 del Codice;

CONSIDERATO che:

- svolta l'istruttoria e visto il parere della Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 03/09/2018 ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale, il Responsabile del Procedimento propone di:
  - non formulare osservazioni ai sensi dell'art. 15 comma 5 LR 47/78 alla Variante al PRG del Comune di Correggio, adottata con delibera di CC n. 103 del 22/12/2017,
  - di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008, fermo restando il rispetto delle “Condizioni e prescrizioni di fattibilità geologico tecnica” contenute nella documentazione allegata agli atti di Variante.
- Per quanto concerne la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs 152/2006, visto il rapporto istruttorio di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, PGRE/2018/0011222 del 04/09/2018, che non rileva elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente a condizione che siano rispettate

specifiche condizioni, il Responsabile del Procedimento propone di escludere la presente Variante al PRG adottata dal Comune di Correggio con delibera di CC n. 103 del 22/12/2017 dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli articoli da 13 a 18 dello stesso D.Lgs, in quanto si ritiene che gli interventi previsti non determineranno impatti significativi sull'ambiente qualora sia rispettato quanto di seguito riportato:

- dovranno essere rispettate le condizioni contenute nei sopra citati pareri, ad esito favorevole, di:
  - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Servizio Territoriale, Distretto Nord-Scandiano-Castelnovo Monti, Sede di Novellara, prot. n. PGRE/2018/7028 dell'01/06/2018, in merito alla opportunità di recuperare la superficie di verde pubblico oggetto di variante nell'ambito di altre aree edificabili e di adottare idonee mitigazioni ambientali verso il Canale Tresinaro e un'abitazione privata;
  - Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2018/0026860 dell'08/03/2018, che richiama l'opportunità di perseguire l'incremento del verde permeabile nel Villaggio industriale;
  - Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 17665 del 30/08/2018, che richiede in fase attuativa uno studio di compatibilità idraulica;
- con riferimento alla variante relativa al Villaggio Industriale, pur tenendo conto che la riclassificazione da verde pubblico a zona produttiva riguarda una superficie di entità non rilevante, soprattutto rispetto all'estensione dell'intera area produttiva, posta in continuità con i lotti produttivi esistenti, considerata la presenza di un ricettore abitativo attestato lungo via Sinistra Tresinaro in adiacenza all'area oggetto di variante, è opportuno valutare preventivamente la compatibilità dell'insediamento delle funzioni produttive con la residenza limitrofa, prevedendo che in fase di progettazione siano adottate idonee misure di mitigazione degli eventuali impatti.

DATO ATTO che:

- copia integrale dei Piani approvati da parte del Consiglio Comunale è trasmessa alla Provincia e alla Regione;
- l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che indica come nuovi organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del Presidente;

Rilevato che, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, tuttavia, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su

potenziali infiltrazioni mafiose, si invita l'Amministrazione Comunale ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

#### DECRETA

di non formulare osservazioni, ai sensi del comma 5 art.15 LR 47/78, alla Variante al PRG del Comune di Correggio adottata con delibera n. 103 del 22/12/2017;

di escludere, ai sensi del comma 4 art. 12 D.Lgs 152/2006, la presente variante dalla Valutazione Ambientale Strategica, in quanto si ritiene che gli interventi non determineranno impatti significativi sull'ambiente, a condizione che sia osservato quanto indicato nel precedente Considerato;

di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008, a condizione che sia osservato quanto indicato nel precedente Considerato;

di invitare l'Amministrazione comunale, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose;

di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/78, la mancata trasmissione alla Provincia ed alla Regione degli elaborati conseguenti alla deliberazione di approvazione della variante, costituisce condizione impeditiva all'attuazione delle previsioni della variante medesima;
- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:

- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 05/09/2018

IL PRESIDENTE  
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....